

35) DECRETO LIQUIDITA': MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19.

Focus in ambito contrattuale e societario.

Per favorire la ripresa economico finanziaria del Paese è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020 il Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) contenente le misure urgenti in materia di accesso al credito, agevolazioni, adempimenti fiscali per le imprese e proroga di termini amministrativi e processuali.

Il presente contributo è focalizzato sulle misure varate in ambito contrattuale (bancario) e societario.

In particolare saranno esaminati gli articoli 4, 6, con un necessario accenno all'8 e 7 del Decreto Liquidità in uno con i loro effetti.

Art. 4 – Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato

In questa straordinaria situazione di emergenza, l'articolo 4 è atto ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi da parte delle banche e degli intermediari finanziari alla clientela, cercando di agevolare la conclusione dei contratti attraverso modalità di scambio del consenso più comode rispetto a quelle di consueto previste nel nostro Paese e tese alla conclusione di contratti bancari.

La norma, avente carattere eccezionale e destinata alla *clientela al dettaglio*, regola i soli contratti conclusi dal 9 aprile 2020 al 31 luglio 2020, data di – presumibile - cessazione dello stato emergenziale, così come deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. L'ambito di applicazione ed i soggetti destinatari rispondono all'esigenza manifestata dal Governo di tutelare quella categoria che, in ragione dell'emergenza sanitaria, sarebbe più esposta alle limitazioni di accesso ai servizi bancari e finanziari, non essendo – spesso – dotati di apparecchi tecnologici, utili alla conclusione di un contratto a distanza.

In quest'ottica va letta la norma in commento: la forma scritta ed i requisiti formali sanciti dalle disposizioni bancarie di riferimento sono considerati rispettati anche se il consenso manifestato dalla clientela avviene con posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo (ad esempio, via fax).

Occorre, poi, che il consenso sia corredato da una copia del proprio documento di identità valido e l'indicazione di un contratto identificabile in modo certo e *"siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità"*.

L'articolo 4 del D.L. 23/2020 prosegue affermando che *"Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo*

del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge".

Ne discendono novità, pertanto, anche in merito alla consegna di copia del contratto ad opera dell'intermediario così come per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, entrambi idonei a salvaguardare gli interessi della clientela.

Tenendo conto delle modalità previste in via ordinaria (pensiamo alla firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata), quelle in esame si aggiungono alle prime.

Il Legislatore ha voluto, in definitiva, agevolare la conclusione dei predetti contratti e la loro efficacia, limitando a priori ipotesi di nullità.

Art. 6 - Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Al fine di assicurare la regolare prospettiva di continuità aziendale, per le imprese che prima dell'emergenza sanitaria erano in equilibrio, il decreto prevede una serie di misure.

Volgendo allora l'attenzione all'ambito societario, l'articolo 6 del D.L. n. 23/2020, prescrive che *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile".*

Ciò implica, pertanto, che nel periodo di riferimento non opera la causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale per perdite.

Si tratta, per chiarezza, di tutte quelle ipotesi in cui il capitale sociale è eroso dalle perdite ed al ricorrere delle quali l'organo amministrativo deve procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea per ripianare le perdite stesse ripristinando il capitale sociale minimo, ovvero per deliberare lo scioglimento della stessa società.

La disposizione normativa ha quindi lo scopo di evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da emergenza sanitaria e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli organi gestori di un ampio numero di imprese nell'alternativa tra:

- l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti;
- il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile.

In sostanza, si tratta di una misura diretta a considerare che l'effetto economico provocato dal Covid-19 potrebbe mettere in crisi molte imprese che, prima dell'epidemia, si trovavano

in condizioni economiche positive (a seguito della presente situazione, potrebbe avvenire una patologica perdita di capitale che, in realtà, non corrisponde alle effettive potenzialità delle imprese coinvolte).

Quale ulteriore conseguenza di quanto previsto dall'articolo 6, l'articolo 8 del Decreto "congela" l'applicazione delle disposizioni in materia di postergazione della restituzione dei finanziamenti soci di cui agli articoli 2467¹ e 2497-quinquies² cod. civ., sempre con riferimento al medesimo arco temporale.

I crediti dei soci, pertanto, sono trattati alla stregua degli altri.

Come si legge dalla relazione illustrativa al Decreto, la *ratio* degli articoli 2467 e 2497 quinquies, è quella di sanzionare indirettamente i fenomeni di c.d. sottocapitalizzazione nominale, e cioè di quelle situazioni in cui la società dispone sicuramente dei mezzi per l'esercizio dell'impresa, ma questi sono in minima parte imputati a capitale, perché risultano per lo più concessi sotto forma di finanziamento.

Da quanto si evince, fra l'altro, nell'attuale situazione congiunturale, l'applicazione di tali meccanismi risulterebbe eccessivamente disincentivante a fronte di un quadro economico che necessita invece di un maggior coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento.

Da ultimo, c'è chi con riferimento al periodo di applicazione delle norme (in particolare l'articolo 6), ha sollevato dei dubbi: nei fatti, l'emergenza da Coronavirus potrebbe avere ripercussioni rilevanti sul bilancio da chiudere il 31 dicembre 2020 e che quindi avrà incidenza nei primi mesi del 2021.

È probabile che la norma debba interpretarsi in funzione del periodo di riferimento e non quale data in cui il bilancio sarà approvato.

Auspicabilmente, perverrà un chiarimento al riguardo.

Art. 7- Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

L'articolo 7 del Decreto Liquidità, tratta delle disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio.

In particolare, viene previsto che *"Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.*

¹ Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

² Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.

Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati'.

L'articolo 2423, comma primo, n. 1 del codice civile statuisce che *"Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:*

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività'.

Dalla relazione illustrativa si legge chiaramente la *ratio* della norma di cui al Decreto Liquidità sarebbe la necessità di neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi.

In tal modo si consentirebbe alle imprese che, prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità, di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi Covid-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità.

La norma mira, pertanto, a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un'essenziale funzione informativa), consentendo alle stesse di affrontare le difficoltà dell'emergenza da Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all'insorgere della nota emergenza.

Il dato temporale indicato dalla previsione è stato collegato alla situazione esistente al 23 febbraio 2020 (data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza, giusto decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica.

Il secondo comma della norma prevede l'estensione della regola di cui al comma 1 anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Militerni & Associati
Avv. Marta Cobianchi